



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICI - III - VI - VIII

Ministero della Salute
DGISAN
0014954-P-14/04/2014



REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	16 APR. 2014
Prot. N.	167822
Indice classificazione E-920.02.4	Pratica / Fascicolo

A: ASSESSORATI ALLA SANITA'
Regioni e Prov. Autonoma di Trento

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
Prov. Autonoma di Bolzano

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
SETTORE PESCA

e.p.c. UFFICIO VIII - DGSAF

UVAC
LORO SEDI

PIF
LORO SEDI

OGGETTO: Metalli pesanti - Campionamento prodotti della pesca - Reg. (CE) 333/07.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute da parte di autorità competenti regionali, in merito al riscontro sul territorio nazionale di positività ripetute per la presenza di mercurio e altri metalli pesanti in prodotti ittici (pesce spada, tonno e squaloidi) campionati presso esercizi per la vendita al dettaglio, si ritiene opportuno fornire le seguenti istruzioni operative.

Il Regolamento (CE) 333/2007 e successive modifiche, definisce le modalità di campionamento lungo le diverse fasi della filiera, inclusa anche la fase di distribuzione e di vendita al dettaglio; esso dà inoltre criteri generali per l'esecuzione dei campionamenti (punto B1 dell'Allegato), specifiche indicazioni per i piani di campionamento (punto B2 dell'Allegato) e indicazioni per il campionamento nella fase di distribuzione al dettaglio (punto B3 dell'Allegato). Il predetto regolamento definisce nel punto A dell'Allegato il concetto di partita che, nel caso dei prodotti della pesca deve tenere conto anche della specie, dell'origine e dimensioni (taglia e quantitativo della partita), che devono essere associate all'attività e al contesto commerciale in cui viene eseguito il campionamento.

In fase di campionamento dovranno pertanto essere effettuate le opportune valutazioni per verificare la sussistenza dei presupposti di cui al Regolamento (CE) 333/2007, senza tralasciare il numero di aliquote, ed il relativo quantitativo, necessari per la garanzia delle parti interessate.

Da un'analisi delle diverse fasi di commercializzazione emerge che nella vendita al dettaglio possono esservi difficoltà nel reperire quantitativi di prodotti della pesca tali da essere rappresentativi della partita originaria a causa dei frazionamenti della stessa nelle precedenti fasi di commercializzazione.

A tal fine, considerato che:

- i controlli presso i PIF italiani sono già indirizzati da un Piano di controlli di laboratorio ad hoc che comprende anche il monitoraggio della presenza di metalli pesanti nelle categorie di prodotti della pesca a rischio in provenienza da Paesi Terzi;
- una quota rilevante del prodotto destinato al mercato nazionale proviene da Paesi dell'UE ma anche che, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano gli scambi intracomunitari, il Paese speditore ha l'onere pressoché esclusivo di garantire la sua conformità sanitaria, mentre lo Stato membro di destinazione può procedere a controlli a sondaggio e non discriminatori-;
- che un'ulteriore quota di prodotti della pesca a rischio viene introdotta sul mercato nazionale da pescherecci italiani;

si suggerisce di privilegiare il campionamento nelle fasi di produzione e commercializzazione precedenti a quelle di vendita al dettaglio (es. struttura di prima destinazione delle partite provenienti da altri Paesi dell'UE, primo sbarco, stabilimenti di confezionamento/preparazione/trasformazione, commercializzazione all'ingrosso etc.).

Ciò anche al fine di razionalizzare i controlli sul territorio nazionale ed evitare che le stesse partite o sottopartite siano campionate per lo stesso parametro ripetutamente lungo le diverse fasi della distribuzione e commercializzazione.


Per quanto su esposto, nel caso in cui il campionamento venga effettuato a livello di commercializzazione su sottopartite o frazioni della partita originaria, si ritiene che gli operatori possano documentare all'autorità che intende procedere al campionamento l'eventuale esito favorevole di precedenti controlli ufficiali sulla stessa partita, sottopartita e/frazione di partita.

Si precisa che a seguito dell'eventuale esito sfavorevole del campionamento di una sottopartita o frazione, l'AC è tenuta a prendere i provvedimenti del caso limitatamente alla sottopartita oggetto di campionamento, ivi inclusa la notifica di allerta, ed a segnalare la non conformità all'Autorità territorialmente competente sullo stabilimento/deposito che ha fornito la sottopartita (provenienza/produzione/importazione); quest'ultima può non disporre un controllo analitico sulla partita originaria, qualora:

- la stessa sia stata già oggetto di precedente campionamento ufficiale;
- a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio (articolo 14 Regolamento CE 178/2002);
- non disponga di quantitativi sufficienti.

Nel caso in cui invece la partita originaria della frazione con esiti sfavorevoli, non abbia subito precedenti campionamenti ufficiali e sia stata frazionata e già completamente distribuita, l'AC sulla partita originaria comunica l'esito sfavorevole alle AC dei luoghi di destinazione di tutti gli altri frazionamenti, al fine di consentire alle stesse di valutare l'opportunità di un campionamento sulla sottopartita ricevuta ed adottare eventuali provvedimenti cautelativi/restrittivi limitatamente alla sottopartita.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio BORBELLO



Responsabile dell'Ufficio: A. Di Sandro – Uff. III – E. Cecere Uff. VI - P. Noè Uff. VIII-
Referenti: Giovanni Granitto – email: g.granitto@sanita.it